

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincia di Palermo

Oggetto: Regolamento Comunale per la concessione
di aree e loculi cimiteriali.

Approvato con atto consiliare n. 29 del 14.4.95

Riscontro di legittimità: Dec. n. 4874/4728 del 7/6/95

Ripubblicato dal 15/6/95 al 30/6/95

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Si dichiara che il presente regolamento è stato pubblicato
all'atto consiliare di questo comune dal 15.6.95
al 30.6.95.

Contro lo stesso non furono prodotti reclami od
opposizioni.

Palazzo Adriano, li 4.7.95

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COM.LE



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI
CIMITERIALI**

Capo I . AREE CIMITERIALI

Art. 1

Il Comune, nell'ambito della disponibilità di terreno all'interno del perimetro cimiteriale assicura la concessione a privati di aree di diverse dimensioni, per la costruzione di sepolture. Dette aree sono delimitate in lotti da mq. 4,50, 7,50 e 10,50,

Art. 2

Il Comune può concedere ai privati richiedenti, l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie.

La concessione avviene dietro presentazione di apposita istanza in bollo con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che il richiedente non è concessionario di altra area all'interno del cimitero comunale e che non ha diritto d'uso di sepolture esistenti nello stesso cimitero.

Art. 3

Le istanze di concessione di area potranno essere accolte a quegli istanti che posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:

- che siano residenti nel Comune di Palazzo Adriano da almeno 5 anni;
- che, anche se non residenti al momento dell'istanza, abbiano in precedenza avuto la residenza in questo Comune per almeno 5 anni;
- che siano nati in questo Comune e che vi abbiano mantenuto la residenza per almeno 2 anni;

Art. 4

L'area verrà concessa con atto deliberativo della Giunta Comunale in dipendenza della disponibilità delle aree stesse e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Divenuto esecutivo l'atto deliberativo di concessione, il concessionario verrà invitato, a cura dell'Ufficio di Segreteria del Comune, a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto.

Art. 5

L'area concessa è soggetta al regime del demanio pubblico (art. 824 c.c.) con le limitazioni e prescrizioni di cui al capo XVIII del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Tale regolamento viene richiamato e forma parte integrante del presente per tutto quanto concerne la concessione delle aree e della loro utilizzazione.

Art. 6

Le aree vengono concesse esclusivamente allo scopo di costruire sepolture a sistema di tumulazioni o inumazioni familiari che negli articoli seguenti verranno designate con il nome di tombe;

Le tombe dovranno essere eseguite in conformità al progetto che dovrà essere preventivamente approvato dai competenti organi di cui al regolamento edilizio comunale. Per qualsiasi successiva modifica, dovrà essere preventivamente richiesta l'approvazione della relativa variante.

Art. 7

Entro sei mesi dalla stipula del contratto, il concessionario è tenuto alla presentazione del progetto e di tutti gli atti relativi alla richiesta della concessione edilizia. Detto termine può essere eccezionalmente prorogato di ulteriori mesi sei, per comprovati motivi che saranno valutati dall'amministrazione. In tal caso, il concessionario è tenuto al versamento di una somma forfettaria a titolo di penale, pari al 50% del costo netto della concessione dell'area. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, la concessione si intenderà revocata con la conseguente risoluzione del contratto ed il rientro in possesso da parte del Comune, dell'area concessa, con disponibilità di assegnarla ad altri richiedenti, senza diritto a rimborsi a qualsiasi titolo.

I lavori di costruzione saranno disciplinati dalle norme che regolano le concessioni ad edificare (legge n. 10/77 e succ. modif. ed integraz.)

La provvista dei materiali dovrà essere effettuata a piccoli scaglioni in modo da creare solo lievi ingombri negli spazi attigui o nei viali. Il cantiere stesso dovrà essere mantenuto nel massimo ordine.

Art. 8

Ultimata la costruzione e prima di utilizzare la tomba, il concessionario dovrà richiedere all'autorità comunale il relativo permesso di agibilità. Qualora si riscontrassero varianti abusive al progetto approvato od infrazioni rispetto al Regolamento di Polizia Mortuaria, il concessionario dovrà provvedere alle modifiche della costruzione nei modi e nei termini che saranno prescritti dal Sindaco con apposita ordinanza. In caso di particolare gravità, il Sindaco potrà disporre anche la demolizione dell'opera e la revoca della concessione.

Art. 9

Il concessionario è responsabile del regolare ordine del cantiere di costruzione della tomba e del corretto comportamento del personale addetto ai lavori.

E' inoltre responsabile di qualsiasi danno a persone o cose di terzi o ad impianti pubblici del Cimitero che dovessero verificarsi a causa dei lavori, sollevando il Comune da qualsiasi conseguente responsabilità.

Art. 10

Il diritto in uso della tomba è riservato alle persone dei concessionari, a quelle dei suoi ascendenti e discendenti in linea retta e dei suoi parenti ed affini in linea collaterale, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari; tali benemeritenze dovranno essere documentate dal concessionario e valutate dal Sindaco.

Art. 11

E' vietato, in ogni caso, di fare della concessione oggetto di lucro e di speculazione.

Art. 12

E' fatto obbligo al concessionario ed ai suoi aventi causa di provvedere alla costante e regolare manutenzione della tomba.

Art. 13

In caso di infrazioni od inadempienze alle prescrizioni sopranportate, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di applicare, nei confronti del concessionario o dei suoi aventi causa, le sanzioni di legge.

Art. 14

Per quanto riguarda le inadempienze degli obblighi di cui all'art. 12, l'Ufficio Tecnico Comunale, stabilirà i lavori di riparazione necessari ed il Sindaco ne ordinerà, al concessionario o ad i suoi aventi causa, l'esecuzione entro un sufficiente termine di tempo.

Qualora l'ordinanza dovesse rimanere senza effetto, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione di lavori d'ufficio a spese del concessionario o di chi per esso.

CAPO II LOCULI CIMITERIALI

Art. 15

Il Comune, nell'ambito delle disponibilità finanziarie e di terreno all'interno del cimitero, provvede alla realizzazione di loculi cimiteriali, con le caratteristiche dettate dall'art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10/9/1990.

Art. 16

I loculi saranno concessi, fino ad esaurimento, a domanda degli interessati, esclusivamente col metodo "salma presente" così come stabilito con atto di G. M. n. 58 del 6/2/1989, esecutivo.

Art. 17

La concessione avviene dietro presentazione di domanda in bollo, da presentarsi al Comune, da parte dell'interessato, per la tumulazione di salme che abbiano posseduto almeno uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento e deve essere redatta in bollo, in conformità allo schema allegato.

Il perfezionamento del contratto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla tumulazione della salma. La concessione non dà diritto a proprietà, ma soltanto a quello di sepoltura della salma per la quale il loculo viene concesso, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.

Art. 18

Le concessioni, vengono di norma effettuate per un periodo massimo di anni 30, restando salva la facoltà, in caso di richiesta, di concessioni di durata inferiore e comunque per non meno di cinque anni.

Art. 19

Il costo di ogni singolo loculo viene determinato dalla Giunta Comunale sulla base delle somme investite per la realizzazione dello stesso, desunte dal consuntivo dei lavori.

Per le concessioni di massima durata, il prezzo verrà pagato per intero calcolato come sopra, mentre per le concessioni per periodi inferiori il prezzo sarà rapportato al numero degli anni di concessione.

Art. 20

Allo scadere delle concessioni, gli aventi diritto, potranno presentare domanda per la riconferma che verrà accordata dietro versamento di una somma corrispondente alla tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta. In mancanza di tale richiesta, il loculo cadrà nella libera disponibilità del Comune.

Art. 21

Qualora il concessionario provveda a rendere libero il loculo prima della scadenza stabilita nell'atto di concessione, nessun rimborso può essergli accordato sulla somma pagata ed il loculo, sin da quel momento, tornerà ad essere libero e disponibile e l'Amministrazione potrà concederlo ad altro richiedente.

Art. 22

Entro tre mesi dalla concessione, gli interessati, dovranno provvedere ad apporre sulla lapide del loculo il nome ed il cognome del defunto e l'anno del decesso.

Le spese occorrenti per l'esecuzione di quanto sopra indicato, come pure la manutenzione della lapide, rimarranno ad esclusivo carico del concessionario o dei suoi aventi causa, a cui si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di piena rivalsa al rimborso quando gli stessi non vi provvederanno.

Art. 23

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 ed a quelle contenute nella circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, nonché alle leggi vigenti in materia di urbanistica ed al codice civile.

Art. 24

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Organo di Controllo e dopo la sua ripubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.